

d'Italia avrebbero potuto averne la disponibilità se non perché portati a conoscenza specificamente e da chi del luogo era » (terza pagina quercia del 30 dicembre 1999);

Considerato altresì che:

la dottoressa Silvana Grasso, presiede la prima Sezione penale del Tribunale di Reggio Calabria, dove è in corso il dibattimento relativo al processo « Olimpia 3 » che vede un parlamentare imputato per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e, per il cui rinvio a giudizio, sono stati adottati atti posti in essere nell'esercizio dell'attività parlamentare;

risulta evidente, ad avviso dell'interrogante, che quanto affermato esplicitamente dalla dottoressa Grasso, all'ottava pagina dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero nel procedimento 1460/2000 a carico del dottor Gangemi, valga, in definitiva, a « certificare », quasi quale anticipazione della futura sentenza, il suo personale convincimento in ordine alla colpevolezza del parlamentare in questione nel processo in questione, nefasto preludio, dunque, di una inevitabile futura condanna;

la dottoressa è coniuge del dottor Franco Greco, magistrato in servizio presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria;

ad avviso dell'interrogante, dovrebbe essere garantito ad un parlamentare della Repubblica di esperire il proprio mandato senza coercizione alcuna e senza che la funzione parlamentare esercitata attraverso liberi interventi in aula o attraverso atti prodotti nelle forme previste dal Regolamento possa diventare fonte per incriminazione —:

se non si ritenga incompatibile la contemporanea presenza di due coniugi magistrati (l'una, Presidente della prima sezione penale del Tribunale, l'altro in servizio presso la Corte d'Appello) nello stesso distretto giudiziario;

se il Ministro della giustizia non intenda avvalersi della facoltà di avviare, intanto, indagini ispettive ed eventualmente, successivamente, azione disciplinare. (4-33807)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in base alla legge 504 del 1997 del 1° gennaio 2000 si riduce da 18 a 9 i mesi di attesa massimi per la chiamata degli obiettori di coscienza al servizio, decorso tale termine si ha diritto alla dispensa;

non si fa distinzione tra chi ha fatto domanda come obiettore prima o dopo l'entrata in vigore di tale legge, quindi, presumibilmente, è da applicare a tutti;

per gli obiettori che hanno fatto domanda prima del 2000, però, l'UNSC, Ufficio Nazionale per il servizio civile, si è invece riconosciuto il diritto di stabilire che i mesi complessivi di attesa alla chiamata del servizio come obiettore devono essere 15;

parrebbe che la norma stabilita dall'UNSC sia scaturita dalla fusione della 504, sopra citata, con la precedente legge che stabiliva 18 mesi come tempo massimo per la chiamata in servizio;

i diciotto mesi, per la vecchia legge, comprendevano 6 mesi per il riconoscimento della posizione di obiettore, una volta fattane richiesta, e 12 di attesa effettiva alla chiamata;

di fronte a questi accadimenti i giovani coinvolti hanno reputato necessario presentare ricorso al TAR;

le sentenze fino ad ora emesse, addirittura 19, sono state tutte contro le interpretazioni dell'UNSC a favore della corretta applicazione della legge n. 504 del 1997 —:

quali iniziative intenda intraprendere per consentire il rispetto della legge n. 504 del 1997. (4-33801)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

PEZZOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

un'ennesima tornata di milioni di avvisi (qualche buontempone li ha chiamati « bonari »), cartelle di pagamento e quanta l'altro, sta per investire i contribuenti, di questi, è già stato preventivamente annunciato che una parte considerevole appartiene alla categoria delle cosiddette « cartelle pazze », cioè palesemente errate ed ingiustificate nella loro pretesa;

secondo le istruzioni contenute negli avvisi stessi, e secondo quanto ribadito a più riprese dalla stessa amministrazione finanziaria, in tale ultimo caso il contribuente potrebbe rivolgersi ad apposito servizio denominato *call center* (tel. 848800444), al costo di una telefonata urbana, dalle ore 9 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle 13 del sabato, onde risolvere in via breve, rapida ed agevole un evidente errore dell'amministrazione stessa —:

se risulti che tale servizio sia attivo. (3-06864)

Interrogazione a risposta scritta:

MIGLIORI. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari-Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

l'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ha escluso dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato individuate dall'articolo 3 della legge medesima, costituite esclusivamente per fini di solidarietà;

la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 del ministero delle finanze, con la quale lo stesso ha ritenuto di escludere dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato di beni mobili registrati quali ambulanze ed altri mezzi di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione sociale;

la R.M. del 6 giugno 1994 n. VI-12-0011 della direzione centrale affari generali e contenzioso tributario, divisione XII dello stesso ministero delle finanze, in cui si afferma che « gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili a quelli compiuti *uti civis*, come privati, sui quali si abbatte l'imposta fiscale » contraddicendo la precedente interpretazione ministeriale;

la nota della direzione generale affari generali e contenzioso tributario del 23 ottobre 1995 n. VI-13-0464, la R.M. 8 settembre 1998 n. 138/E, la circolare 12 aprile 2000 n. 13/E-29695 della D.R.E. Lombardia, attraverso le quali è stata ribadita l'interpretazione del 1992;

la circolare ministeriale n. 217 del 30 novembre 2000, con la quale si invertiva indirizzo interpretativo, si da prevedere un'interpretazione tassativa della suddetta direttiva comunitaria escludendo dalle operazioni esenti le cessioni alle organizzazioni di volontariato di beni mobili registrati;

l'articolo 96 comma I della legge n. 342 del 2000 il quale prevede a favore delle organizzazioni di volontariato contributi compensativi dell'IVA che le stesse andranno a pagare in sede di acquisto di mezzi speciali;

lo stesso articolo 13 della direttiva comunitaria citata fa riferimento a « ...ces-